

REGOLAMENTO DEL MOVIMENTO GIOVANI PADANI LEGA NORD - PIEMONTE

approvato dal Consiglio Nazionale del 29 aprile 2016

Art. 1 - Scopo

Il Movimento dei Giovani Padani della Nazione, altresì definito "M.G.P.", rappresenta l'unità di tutti i giovani padani iscritti nella Nazione e deve operare secondo quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti del Movimento Lega Nord e secondo le direttive del Coordinamento Federale del M.G.P..

Art. 2 – Simbolo del M.G.P.

Il simbolo del M.G.P. è costituito da un cerchio contenente un guerriero sulla palizzata.

Il Movimento Giovani Padani ha facoltà di inserire all'interno dello scudo del guerriero il simbolo della Nazione. Copia del simbolo deve essere inviato al Consiglio Nazionale della Lega Nord per la necessaria approvazione.

Art. 3 – Adesione al M.G.P.

Possono aderire al M.G.P. tutti coloro che abbiano un'età compresa tra i 16 e i 30 anni compiuti, che siano in possesso della tessera della Lega Nord valida per l'anno in corso e, in quanto iscritti alla Lega Nord, devono rispettare quanto previsto dallo Statuto della Lega Nord e della Nazione e ai rispettivi Regolamenti, nonché il presente regolamento.

Coloro che intendono ricoprire cariche monocratiche o collegiali all'interno del M.G.P. devono essere in possesso della qualifica di Socio Ordinario Militante della Lega Nord.

Art. 4 – Attività del M.G.P.

Le attività del M.G.P. si concretizzano nell'espletamento delle seguenti funzioni:

- Diffondere i concetti identitari e partecipare all'opera di organizzazione e propaganda della Lega Nord e della Padania;
- Interessare i giovani alla vita politica e sollecitarli a partecipare attivamente ed efficacemente alla vita della Lega Nord;
- Coordinare le attività dei Movimenti Giovanili Padani Provinciali;
- Creare e organizzare in modo efficace i Movimenti Giovanili Padani nelle Province della Lega Nord riconosciute dai Consigli Nazionali, dove i giovani non siano ancora presenti o lo siano in modo non adeguatamente organizzato;
- Promuovere e costituire organizzazioni di studenti e lavoratori;
- Organizzare e favorire opere di solidarietà umana e sociale, attività culturali e sportive;

- Promuovere e costituire legami e iniziative comuni con i movimenti giovanili indipendentisti e identitari d'Europa.

Art. 5 - Assemblea Nazionale del M.G.P.

L'Assemblea Nazionale del M.G.P., altresì definita "Assemblea Nazionale", è convocata in via ordinaria ogni 3 (tre) anni su mandato del Consiglio Nazionale della Lega Nord. L'Assemblea è presieduta dal Segretario Nazionale della Lega Nord o da un suo delegato.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario verbalizzante e 3 (tre) scrutatori scegliendoli tra i componenti dell'Assemblea.

All'Assemblea partecipano, con diritto di parola e di voto, tutti i Soci Ordinari Militanti della Lega Nord iscritti nella Nazione che abbiano una età minima di 18 (diciotto) anni e una età massima di 30 (trenta) anni compiuti.

Il Coordinatore Federale può partecipare all'Assemblea con il solo diritto di parola.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante affissione della convocazione nella sede Nazionale e nelle Sedi Provinciali, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

L'Assemblea Nazionale può essere convocata in seduta straordinaria qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei membri del Coordinamento Nazionale, o su richiesta del Coordinamento Federale.

L'Assemblea Nazionale elegge:

- 5 membri del Coordinamento Nazionale.

L'Assemblea Nazionale vota inoltre il Coordinatore Nazionale, se previsto dall'Ordine del Giorno. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti viene sottoposto a nomina del Consiglio Nazionale della Lega Nord. Il Coordinatore è membro del Coordinamento Nazionale. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale non accolga, dandone adeguata motivazione, la proposta dell'Assemblea Nazionale, il Coordinamento Nazionale dovrà avanzare la proposta di nuovo nominativo scelto tra i componenti del Coordinamento Nazionale che assumerà la carica di Commissario Pro-tempore del M.G.P. e dovrà essere indetta una nuova Assemblea Nazionale entro il termine di 90 (novanta) giorni.

Può candidarsi alla carica di Coordinatore Nazionale, o di Membro elettivo, ogni giovane, in possesso di tessera della Lega Nord, che abbia una età minima di 18 (diciotto) anni e una età massima di 30 (trenta) anni compiuti, e che abbia maturato un'anzianità di militanza nella Lega Nord di almeno 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di passaggio a Socio Ordinario Militante presente nel Libro Soci della Lega Nord.

Le candidature, indicando chiaramente se ci si intende candidare alla carica di Coordinatore Nazionale o di Membro elettivo, dovranno pervenire al Coordinatore Federale con un preavviso di almeno 72 (settantadue) ore prima dell'orario previsto per la prima convocazione. Nella candidatura dovrà essere specificata l'attività svolta all'interno del M.G.P. La candidatura, per essere ammessa al voto dell'Assemblea, dovrà ottenere il visto del Coordinamento

Federale in merito alla attività svolta all'interno del M.G.P.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con qualsiasi numero in seconda convocazione, che può avvenire anche un'ora dopo la prima convocazione.

I componenti dell'Assemblea che intendono intervenire, dovranno fare richiesta scritta al Presidente dell'Assemblea entro l'inizio dell'Assemblea. Il Presidente, in funzione al numero degli iscritti e al programma dei lavori, determina la durata massima degli interventi.

Le votazioni avvengono con scrutinio segreto salvo che l'Assemblea decida in modo diverso.

Dallo spoglio delle schede per la carica di Membro elettivo, verrà stilata una graduatoria in ordine decrescente di preferenze. I primi 5 (cinque) saranno eletti Membri del Coordinamento Nazionale. In caso di parità risulterà eletto il più anziano di età. Gli altri candidati, che avranno comunque ottenuto almeno 1 (una) preferenza, saranno considerati Membri supplenti.

Ogni delegazione territoriale Provinciale del M.G.P. riconosciuta dal Consiglio Nazionale della Lega Nord non può eleggere più di 2 (due) membri.

Copia del verbale dell'Assemblea, firmato dal Presidente, deve essere inviata al Coordinatore Federale e al Segretario Nazionale.

Art. 6 – Struttura e funzionamento del Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale è l'Organo supremo di direzione ed esecuzione delle linee definite dal Coordinamento Federale e dall'Assemblea Nazionale.

Il Coordinamento Nazionale è composto da:

- il Coordinatore Nazionale;
- 5 membri votati dalla Assemblea Nazionale;
- i Coordinatori Provinciali.

Il Coordinamento delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Coordinamento Nazionale può riunirsi nelle sedi della Lega Nord secondo il calendario concordato con i Segretari della Lega Nord.

La nomina, e l'eventuale revoca, del Coordinatore Nazionale del M.G.P. è di competenza del Consiglio Nazionale della Lega Nord, anche su proposta del M.G.P.

Il Coordinamento Nazionale può conferire, agli aderenti del M.G.P., incarichi di Responsabile di settore. I Responsabili di settore partecipano, senza diritto di voto, al Coordinamento Nazionale.

Ai Responsabili degli incarichi è possibile affiancare esperti del settore.

Il Coordinamento Nazionale può costituire, nelle Sezioni Provinciali della Lega Nord ove costituite, proprie delegazioni Provinciali.

Il Coordinatore Nazionale, assunto il parere favorevole del Coordinatore Federale, propone al Consiglio Nazionale della Lega Nord, quale organo competente per la nomina e la revoca, i nominativi dei Coordinatori

Provinciali scelti tra i S.O.M. della rispettiva Provincia Lega Nord con una età compresa tra un minimo di 18 (diciotto) anni e un massimo di 30 (trenta) anni. Il Consiglio Nazionale della Lega Nord, sentiti i Segretari Provinciali, nomina i Coordinatori Provinciali che durano in carica 3 (tre) anni.

Il Coordinatore Nazionale può creare gruppi del M.G.P. a livello Circostrizionale e Comunale. L'avvenuta nomina del Responsabile del Gruppo viene comunicata al Segretario della Lega Nord dell'Organo di pari livello. I Responsabili dei gruppi possono partecipare, su invito del relativo Segretario della Lega Nord, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Coordinamento Nazionale può assegnare ad un proprio membro l'incarico di creare il M.G.P. nelle Province della Lega Nord dove questo non sia ancora presente, previa approvazione del Consiglio Nazionale della Lega Nord competente per territorio.

E' facoltà del Coordinamento Nazionale nominare, con decisione motivata, membri dello stesso a cui affidare l'incarico di affiancare il Coordinatore Provinciale del M.G.P. nelle Province in cui si dovessero riscontrare carenze organizzative o di crescita del M.G.P., previa approvazione del Consiglio Nazionale della Lega Nord competente per territorio.

Copia del Verbale delle riunioni del Coordinamento Nazionale dovrà essere inviata al Segretario Nazionale.

Per la realizzazione di iniziative di particolare interesse il Coordinamento Nazionale potrà avvalersi di mezzi messi a disposizione dal Movimento previa delibera, secondo competenza, del Consiglio Nazionale o del Consiglio Direttivo Provinciale della Lega Nord.

In caso di impedimento permanente, dimissioni o decesso del Coordinatore, il Coordinamento Nazionale propone al Consiglio Nazionale un nominativo scelto al suo interno, per la nomina a Commissario del M.G.P. e dovrà essere indetta una nuova Assemblea Nazionale entro il termine di 90 (novanta) giorni.

In caso di revoca del Coordinatore, il Coordinamento Nazionale propone al Consiglio Nazionale un nominativo, per la nomina a Commissario Nazionale del M.G.P. e dovrà essere indetta una nuova Assemblea Nazionale entro il termine di 90 (novanta) giorni.

In caso di dimissioni o decadenza dalla carica del componente del Coordinamento Nazionale subentra il primo dei non eletti.

Art. 7 – Incompatibilità

La perdita della qualifica di Socio della Lega Nord comporta la decadenza dalla adesione al M.G.P.

La perdita della qualifica di Socio Ordinario Militante della Lega Nord comporta la decadenza dalla carica ricoperta.

Il Coordinatore Nazionale è incompatibile con ogni altra carica monocratica interna alla Lega Nord.

Art. 8 - Garanzia e Controllo

Il Coordinamento Nazionale provvede alla propria gestione e deve sviluppare l'iniziativa e l'azione tra i giovani padani in conformità con le direttive stabilite dal Coordinamento Federale.

Art. 9 - Sanzioni

La direzione collegiale del Coordinamento Nazionale non annulla la responsabilità individuale.

Tutti i componenti del Coordinamento Nazionale, in quanto Soci della Lega Nord, sono assoggettati allo Statuto della Lega Nord e della Nazione e ai rispettivi Regolamenti.

Art. 10 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto della Lega Nord e della Nazione e ai rispettivi Regolamenti.

Il Consiglio Nazionale della Lega Nord può modificare il presente Regolamento anche su proposta del Coordinamento Nazionale approvata a maggioranza assoluta.